
Circolare di studio n. 19/2015

Periodo 16-31 Ottobre

SG

Studio Gurgenti

Dottori Commercialisti

Sommario

Bene a sapersi.....	4
Approvato il Decreto Legge contenente la proroga al 30 novembre 2015 della Voluntary Disclosure	4
Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.....	7
Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari	10
Individuazione del credito Iva infrannuale del terzo trimestre 2015 per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi.....	12
Agenda.....	16
Scadenario dal 16 al 31 ottobre 2015	16
Formulario operativo.....	23
Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti	23
Indici, dati e schede operative.....	28
Codice della Privacy – riepilogo delle violazioni in ambito amministrativo	28
Codice della Privacy – riepilogo delle violazioni in ambito penale	29
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010	30
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015	30
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 31 dicembre 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	31
Dossier Casi e Contabilità.....	33
Finanziamenti e/o versamenti dei soci o dei familiari dell'imprenditore - comunicazione annuale.....	33
Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo per l'intero periodo d'imposta	37

Bene a sapersi

Approvato il Decreto Legge contenente la proroga al 30 novembre 2015 della Voluntary Disclosure

Con l'art. 2 del D.L. 30 settembre 2015, n. 153 - Misure urgenti per la finanza pubblica è stato prorogato:

- al 30 novembre 2015, il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello dell'istanza di collaborazione volontaria al fine di pervenire alla regolarizzazione della posizione di coloro che, fino al 30 settembre 2014, hanno commesso violazioni inerenti alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, nonché delle eventuali violazioni nazionali che non hanno comportato il trasferimento o la costituzione di somme fuori dall'Italia.

Tale istanza, che deve essere presentata in via telematica utilizzando l'apposito modello "*Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria*", deve risultare corredata anche da una relazione di accompagnamento che rappresenti in maniera analitica per ciascuna annualità "*i dati schematicamente riportati nella richiesta e tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili*".

L'art. 2 del citato D.L. 30 settembre 2015, n. 153, ha, tra l'altro, anche stabilito che:

- la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;
- la procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015 e che:
 - l'integrazione dell'istanza;
 - i documenti;
 - le ulteriori informazioni;possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015;
- al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente:
 - agli imponibili;
 - alle imposte;
 - alle ritenute;
 - ai contributi;
 - alle sanzioni;
 - agli interessi;relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016;
- al 30 dicembre 2015, la possibilità di:
 - integrare l'istanza già presentata;

- inviare la relativa relazione di accompagnamento e inerente documentazione esplicativa; tenendo presente che tale nuovo termine riguarda anche i contribuenti che hanno già presentato l'istanza prima del 30 settembre 2015.

Nel comunicato stampa, diffuso dopo il Consiglio dei Ministri, viene puntualizzato che *il termine per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015*, mentre l'integrazione dell'istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015.

Più di un commentatore ha posto in rilievo che dalla predetta precisazione si deduce che la proroga potrebbe riguardare solamente la voluntary disclosure internazionale e non quella nazionale.

Tra l'altro, il prosieguito del comunicato stampa, illustrando le ragioni che hanno determinato l'adozione della proroga, pone in evidenza che "la proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all'esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, *tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l'acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri*". In merito, è auspicabile un chiarimento ufficiale.

Nella relazione governativa che accompagna il decreto, viene anche posto in evidenza che la normativa sulla collaborazione volontaria non esplica alcun impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in *materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo*, che, in pratica, pone obblighi di collaborazione attiva di tipo strumentale per quanto attiene alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.

Al riguardo, solo per mera notizia, si rammenta che l'Uif-Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia - ha integrato il dominio della "categoria" di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico

codice 004 - Riciclaggio: voluntary disclosure

che deve essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle "dichiarazioni volontarie".

Nello stesso decreto legge, oltre alla depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015, viene anche:

- prevista la possibilità per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria di notificare fino al 31 dicembre 2016:
 - gli atti di contestazione;
 - gli avvisi di accertamento;inerenti a tutte le annualità oggetto della procedura. In concreto, si tratta di una proroga a favore degli uffici per le annualità in scadenza al 31 dicembre 2015 e di una anticipazione per quelle in scadenza dal 31 dicembre 2017 in avanti, tenendo presente che *la procedura di adesione all'invito al contraddittorio* di cui all'art. 5, comma 1-*bis* e 1-*quinquies*, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (abrogata dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190), continuerà ad esplicare i suoi effetti solamente ai fini della voluntary disclosure;
- disciplinata la tassazione non solo delle pensioni individuate come "Avs Svizzera", ma anche delle prestazioni del cosiddetto secondo pilastro che sono soggette, in voluntary disclosure, alla tassazione del

5%.

Nella circolare 18 agosto 2015, n. 30/E, l'Agenzia delle entrate, in merito, aveva posto in rilievo che, come chiarito anche dalle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF, che le rendite del tipo Avs corrisposte da parte dell'Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti conseguite da persone fisiche residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscosse nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte dell'intermediario presso il quale vengono accreditate.

La norma citata dispone, infatti, che *“Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”* (al riguardo, si rammenta che l'indicazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione deve essere effettuata nel quadro SG del modello 770 Ordinario, utilizzando la causale F).

In proposito, la circolare ministeriale n. 6 dell'8 giugno 1993 (protocollo n. 12/108) ha chiarito che l'applicazione della norma predetta deve essere considerata di portata generale, e che, pertanto, devono essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte all'atto della corresponsione, anche le rendite Avs corrisposte a percettori di nazionalità svizzera, se residenti in Italia.

Di conseguenza, ogniqualvolta l'accredito dell'Avs svizzera non risulta effettivamente canalizzato in Italia, sorgono specifici dubbi procedurali in relazione al trattamento fiscale che deve trovare applicazione alle rendite effettivamente percepite.

Infatti, in assenza di un sostituto d'imposta residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413 non può trovare applicazione, anche perché la stessa non disciplina in modo espresso l'ipotesi in cui il percettore che ha ricevuto l'accredito all'estero possa procedere ad autoliquidare in dichiarazione dei redditi l'imposta dovuta assoggettando le rendite ad un'imposizione sostitutiva dell'Irpef con la medesima aliquota del 5% cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, nella circolare citata, ha anche puntualizzato, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, che quando tali pensioni sono state accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile deve essere assoggettato:

- ad un'imposizione sostitutiva del 5%;

e, quindi:

- non ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

Pertanto, se il contribuente non ha canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano:

- ha la possibilità, *per quanto percepito fino all'anno 2013*, di avvalersi della *procedura di collaborazione volontaria* (voluntary disclosure) inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d'imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa;

mentre per quanto riscosso nel corso dell'anno 2014:

- può validamente procedere all'indicazione di tale reddito nella sezione V del quadro RM del modello Unico:
 - la causale residuale "I";
 - il codice della Svizzera (071);
 - la somma imponibile;
 - l'aliquota del 5%
 - l'imposta dovuta;

tenendo presente che, ai fini del versamento con il modello F24, può essere utilizzato il codice tributo "1242".

Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa

Il 30 ottobre 2015, scade il termine per eseguire la comunicazione inerente a:

- beni concessi in godimento ai soci o familiari nel 2014;
- finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti nel 2014.

Infatti, al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con Provvedimento 16 aprile 2014, n. 54581, ha, modificato il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria:

- della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, in attuazione dell'art. 2, comma 36-*sexiesdecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
- della comunicazione, ai sensi dell'art. 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, in attuazione dell'art. 2, comma 36-*septiesdecies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

con lo scopo di agevolare l'adempimento, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina inerente ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (*determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento*), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.

La scelta tiene conto dell'ulteriore esigenza di evitare la concentrazione in un'unica scadenza dell'adempimento comunicativo e di quello dichiarativo.

In concreto, con l'art. 2, commi 36-*terdecies* e 36-*duodevicies* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, è stata disciplinata la materia dei beni concessi in godimento ai soci o familiari, prevedendo, come regola procedurale, che:

- la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo eventualmente corrisposto dall'utilizzatore costituisce per lo stesso il concretizzarsi di un "reddito diverso", imponibile ai sensi dell'art. 67 del Tuir;
- i costi o gli oneri relativi ai beni d'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo di entità inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non possono essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell'impresa stessa;
- sono tenuti all'adempimento della comunicazione dei dati inerenti ai beni attribuiti in godimento all'Agenzia delle entrate, in modo alternativo:
 - l'impresa concedente;*oppure:*
 - il socio o il familiare utilizzatore;
- l'impresa (imprenditore individuale o società) è tenuta a segnalare all'Agenzia delle entrate i dati inerenti:
 - ai finanziamenti e
 - alle capitalizzazioni;ricevute da persone fisiche soci o familiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste:

- *per i beni concessi in godimento a soci o familiari*, ai seguenti soggetti residenti in Italia:
 - imprenditore individuale;
 - società di persone;
 - società di capitali;
 - società cooperative;
 - stabili organizzazioni di società non residenti;
 - enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;mentre sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Ai fini operativi, si rammenta che devono essere comunicati all'Anagrafe tributaria i dati:

- dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente;
- dei familiari dell'imprenditore;

che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dall'adempimento in argomento:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del tracciato record hanno un valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

- *per i finanziamenti, le capitalizzazioni e gli apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa*, ai soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva. In pratica, tali contribuenti sono tenuti a segnalare all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nel periodo d'imposta hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa, tenendo in considerazione che l'adempimento deve essere effettuato solamente se nel periodo di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti risulta di entità pari o superiore a € 3.600,00 (limite riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue).

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria sia già in possesso, come a titolo meramente indicativo, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La comunicazione (*conforme al modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013*) deve essere posta in essere telematicamente direttamente, utilizzando Entratel o Fisconline, oppure per il tramite degli intermediari abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

In altri termini, la scadenza per porre in essere l'adempimento è collegata a quella della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede, per cui l'adempimento in oggetto deve essere posto in essere:

- *entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento* (30 ottobre 2015, per il periodo d'imposta: 2014):
 - per le società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - per le società di persone;
 - per le ditte individuali la comunicazione deve necessariamente essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento;

mentre:

- *entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del modello Unico*, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>al periodo d'imposta</i>	<i>adempimento dichiarativo da</i>	<i>presentazione delle comunicazione dei</i>
-----------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------

<i>che si è chiuso alla fine del mese di</i>	<i>presentare entro la fine del mese di</i>	<i>beni in godimento e/o dei finanziamenti ricevuti entro il</i>
gennaio	31 ottobre	30 novembre
febbraio	30 novembre	30 dicembre
marzo	31 dicembre	30 gennaio
aprile	31 gennaio	2 o 1° marzo
maggio	28 o 29 febbraio	30 marzo
giugno	31 marzo	30 aprile
luglio	30 aprile	30 maggio
agosto	31 maggio	30 giugno
settembre	30 giugno	30 luglio
ottobre	31 luglio	30 agosto
novembre	31 agosto	30 settembre

Nota Bene

Si rammenta che a norma dell'art. 7, lettera h), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari

Come noto, a partire dal 31 marzo 2015, la *fatturazione elettronica* è l'unica modalità ammessa per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi poste in essere nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

In relazione all'art. 39, comma 3, del decreto Iva, le fatture elettroniche, emesse sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sia dei privati, devono essere «*conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. (...) Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti ... può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico*».

Al riguardo, con il D.M. 17 giugno 2014 recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", sono state ridefinite le regole vigenti in materia, stabilendo, tra l'altro, che:

- i documenti informatici sono conservati in modo tale che «siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità» (cfr.: l'art. 3);
- il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto Iva. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica ... (così l'art. 5).

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto Iva, dalla dichiarazione di inizio attività deve, tra gli altri, risultare il luogo in cui sono tenuti e conservati «i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni», nonché, ai sensi del successivo comma 3, ogni eventuale variazione del luogo di conservazione.

Dal combinato disposto delle norme richiamate emerge:

- la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza;
- l'obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell'anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva;
- in caso di controlli e verifiche, l'obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture *in primis*) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2, lettera d), del decreto Iva.

In particolare, con riferimento all'obbligo di comunicazione nella dichiarazione dei redditi che "si è proceduto alla conservazione sostitutiva", al rigo RS140 del modello Unico PF o ai righe RS104 e RS40 per quelli SC e SP, deve essere annotato «il codice 1», se il soggetto interessato o contribuente nel periodo di riferimento, ha conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante.

Per quanto attiene all'obbligo di comunicare il luogo di conservazione, nelle istruzioni ai modelli AA7/10 e AA9/11 (e anche nel nuovo AA9/12), rispettivamente ai quadri E e F, viene puntualizzato che la "sezione 1", individuativa dei "soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili", deve essere compilata quando i depositari stessi sono «diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare)», tanto «nel caso in cui debba essere comunicata la sostituzione di un depositario», quanto «nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la variazione di uno o più luoghi di conservazione delle scritture contabili già comunicati», dando poi eventuale e separata indicazione nella "sezione 2" dei "luoghi di conservazione delle fatture all'estero".

In relazione a quanto precede, si segnala che il concetto di "conservazione" delle scritture contabili cui il decreto Iva e i relativi modelli in uso fanno riferimento - in origine riferito ai soli documenti cartacei e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di "deposito" - deve tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti.

In tale processo, infatti, il “conservatore” è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di “conservazione elettronica” dei documenti fiscali.

Questi può, peraltro, coincidere con il contribuente o può assumere la veste del depositario (cioè di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo.

Ai fini operativi, si precisa che poiché il “conservatore delle fatture elettroniche” non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante gli appositi modelli anagrafici (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori sono messi nella condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente o, se del caso, del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.

Ovviamente, la mancata esibizione dei documenti predetti, comporta gli effetti previsti dagli art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Individuazione del credito Iva infrannuale del terzo trimestre 2015 per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi

Il 2 novembre 2015, in quanto il 31 ottobre cade di sabato, è l’ultimo giorno utile per i contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del terzo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), per procedere alla presentazione del modello Iva TR, che si deve riferire solamente al credito maturato in tale trimestre e, quindi, conseguentemente non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente.

L’ammontare del credito Iva di cui è possibile richiedere il rimborso e/o la compensazione deve essere individuato esclusivamente con riferimento alle operazioni “effettuate” nel trimestre (art. 6 DEL D.P.R. n. 633/1972) e, pertanto, in relazione alla consegna/spedizione, per le cessioni di beni e/o al pagamento, per le prestazioni di servizio (salvo il caso di emissione anticipata della fattura).

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che:

- se viene chiesto l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di € 5.000,00 annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel);
- il *credito infrannuale* può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, del decreto Iva:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. In pratica, soggetti interessati sono coloro che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta di entità inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni, tenendo presente che nel conteggio devono essere incluse tutte le operazioni registrate, mentre devono essere esclusi gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili. Al riguardo, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 si devono considerare "ad aliquota zero" sia le operazioni attive effettuate dalle imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il "reverse charge", sia le altre ipotesi di applicazione del "reverse charge", tra le quali rientrano anche le nuove fattispecie dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Inoltre, anche le operazioni assoggettate allo *split payment* sono incluse tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in relazione al requisito dell'aliquota media (nei limiti proporzionali);
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate, tenendo presente, in merito, che tra le "operazioni effettuate" devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva (artt. da 7 a 7-septies) per le quali dal 2013 è obbligatorio emettere fattura, in quanto assumono rilevanza ai fini della determinazione del volume d'affari;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili del trimestre, con riferimento alla sola Iva relativa a tali acquisti, e tenendo in considerazione che non consentono il diritto al rimborso dell'Iva sulla base di tale requisito l'acquisizione sia di beni in leasing non essendo annoverato tra i beni dell'utilizzatore, sia di fabbricato (strumentale) in relazione all'area di sedime;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del decreto Iva) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

tenendo presente che per i soggetti passivi Iva che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), e hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'art. 1 del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, sono tenuti a determinare l'eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e quella detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.

Al riguardo, infatti, l'art. 1, comma 1, del decreto citato, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente "...determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso..." e per i quali esercita il diritto alla detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto Iva.

In altri termini, i contribuenti con *liquidazione mensile* devono determinare l'Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o in giornata festiva, facendo riferimento all'imposta esigibile ed all'imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Il successivo comma 3 del citato art. 1, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente "...che affida a terzi la tenuta della contabilità...", può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica".

Ne deriva che, tenendo anche in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell'8 luglio 2008, per quanto concerne la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né tantomeno dell'esigibilità dell'imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica.

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l'Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un'eccezione nel solo primo anno di applicazione.

Allo stesso modo, occorre tener conto degli acquisti registrati nello stesso periodo.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente *ha optato per la tenuta della contabilità presso terzi già a partire dal periodo d'imposta precedente*, la liquidazione:

<i>del mese di</i>	<i>deve risultare posta in essere – come regola - entro il</i>	<i>con riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel corso del secondo mese precedente e cioè nel corso del mese di</i>
gennaio	16 febbraio	dicembre dell'anno precedente
febbraio	16 marzo	gennaio
marzo	16 aprile	febbraio
aprile	16 maggio	marzo
maggio	16 giugno	aprile
giugno	16 luglio	maggio
luglio	20 agosto	giugno
agosto	16 settembre	luglio
settembre	16 ottobre	agosto
ottobre	16 novembre	settembre
novembre	16 dicembre	ottobre
dicembre	16 gennaio dell'anno successivo	novembre

Tale sistema di calcolo, come anche puntualizzato dall'Agenzia delle entrate al punto 2.8 della circolare 26 aprile 1999, n. 92/E, determina uno *sfasamento temporale* - atteso che le liquidazioni effettuate nel corso dell'anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre - novembre – il che "... può dare

origine a un conguaglio d'imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno".

Per quanto attiene ai rimborsi Iva infrannuali o, meglio, in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell'art. 30 del decreto Iva, si ritiene che, ai fini dell'individuazione dell'eccedenza Iva rimborsabile e/o compensabile relativa al terzo trimestre 2015:

<i>è necessario fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di</i>	<i>e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati i cui documenti di riferimento risultano annotati nei mesi di</i>
luglio – agosto – settembre 2015	luglio – agosto – settembre 2015

Ne deriva, di conseguenza, che alle medesime operazioni è necessario fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 30 del decreto Iva.

Va da sé che il contribuente deve tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell'eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso e/o in compensazione.

In concreto, i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi e specificamente presso:

- centri di elaborazione dati contabili;
- società di servizi amministrativi e contabili;
- studi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);

che hanno esercitato l'opzione per porre in essere la cosiddetta "liquidazione Iva posticipata" (di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998), ai fini:

- dell'individuazione della liquidazione periodica Iva, devono fare riferimento alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente;
- della verifica sia della sussistenza delle condizioni per poter procedere alla trasmissione della richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito trimestrale, sia dell'ammontare a credito;

devono necessariamente fare riferimento all'imposta inerente alle operazioni che sono state annotate nell'attinente trimestre solare.

Pertanto, per procedere alla richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito Iva inerente al terzo trimestre 2015:

<i>si deve fare riferimento alle operazioni registrate nei mesi di</i>	<i>e non alle operazioni registrate nei mesi di</i>
luglio – agosto - settembre	giugno - luglio – agosto

Agenda

Scadenzario dal 16 al 31 ottobre 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE Versamento della contribuzione dovuta all'Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.	

16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - PROVVISORI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvisori per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
16	CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di agosto (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di

	“risparmio amministrato” agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell’imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”, nell’ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di agosto (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.	
16	IVA - RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D’IMPOSTA 2014 I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all’anno 2014 entro lo scorso 17 marzo devono procedere al pagamento della rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l’eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del mese di agosto 2015 (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	RAVVEDIMENTO OPEROSO Regolarizzazione degli adempimenti inerenti al versamento delle ritenute alla fonte e dell’Iva a credito dell’Erario del mese di agosto, la cui scadenza per porre in essere l’adempimento è scaduto il 16 settembre 2015, con la sanzione amministrativa ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.	
16	RITENUTE ALLA FONTE	

	<p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none">■ compensi per avviamento commerciale;■ contributi degli enti pubblici;■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);■ premi e vincite;■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;■ redditi di lavoro autonomo;■ redditi di lavoro dipendente;■ redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.</p>	
16	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".</p>	
16	<p>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>Per i contribuenti soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40%; <p><i>oppure:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 6 luglio 2015 o entro il termine prorogato al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%; <p>riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo);• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);• dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.	

20	CONTRIBUTO CONAI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.	
20	FABBRICANTI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI E LABORATORI DI VERIFICA PERIODICA ABILITATI I fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, delle informazioni e dei dati inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre.	20
20	SOGGETTI PASSIVI DOMICILIATI O RESIDENTI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA, IDENTIFICATI IN ITALIA E OPERATORI EXTRACOMUNITARI CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA Per i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'unione europea, identificati in Italia e/o per gli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, scade il termine per procedere a: <ul style="list-style-type: none">• trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, anche in mancanza di operazioni, della dichiarazione relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, in relazione al trimestre solare precedente;• versare la relativa imposta a credito dell'Erario.	
26	ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 INTEGRATIVO I lavoratori dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente hanno la possibilità, se ne ricorrono le condizioni, di procedere alla presentazione del modello 730/2015 integrativo ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello originario è stato consegnato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.	
26	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi	

	inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
26	CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.	
26	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE MENSILE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
28	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.	
30	BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE I soggetti che esercitano attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, soci o familiari dell'imprenditore devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle informazioni e dei dati inerenti ai beni concessi o che sono rimasti in godimento nel corso del periodo d'imposta 2014 a soci o familiari dell'imprenditore.	
30	FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI I soggetti che esercitano attività d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono procedere ad effettuare la trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle informazioni e dei dati inerenti alle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che, nel corso del periodo d'imposta 2014, hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600,00.	

30	IMU - TERRENI AGRICOLI Termine prorogato per corrispondere, senza sanzioni amministrative e senza interessi, la prima rata dell'Imu dovuta per l'anno 2015.	
30	LOCAZIONI - REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del corrente mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
31	ACCISE - ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI Per gli esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, scade il termine per procedere alla presentazione dell'istanza per ottenere il credito d'imposta in base all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione inerente al trimestre luglio-settembre.	

Formulario operativo

Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti

Il contribuente:

- *residente in Italia o all'estero*, ha la possibilità di scegliere l'indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale;
- *all'estero* può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese;

tenendo presente che, in ogni caso, è necessario comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi al domicilio scelto.

Al riguardo, l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tra l'altro, puntualizza che la notificazione degli avvisi e/o degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve essere eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

- a) la notificazione deve risultare eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso o indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto, tenendo in considerazione che se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica;
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, tenendo presente che sussiste la facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le

modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni predette, mentre le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio dell'apposita dichiarazione (di cui agli artt. 35 e 35-ter del decreto Iva) o del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività Iva, tenendo in considerazione che se la comunicazione è stata omessa, la notificazione viene eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto accennato, la notificazione ai contribuenti non residenti può risultare validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese.

In concreto, tenendo presenti le precisazioni predette, la *comunicazione dei dati relativi al domicilio per la notifica degli atti* può avvenire tramite due diverse modalità:

- *presentazione cartacea*, compilando l'apposito modello (*di seguito riprodotto*) da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- *presentazione telematica*, che deve risultare posta in essere direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, *senza avvalersi di intermediari*, utilizzando la specifica applicazione;

tenendo presente che la stessa perviene al risultato di indicare un indirizzo, diverso da quello del proprio domicilio fiscale, dove il contribuente desidera ricevere la notifica degli atti e degli avvisi dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano (cosiddetta "elezione di domicilio per la notifica degli atti").

La scelta, che ha valenza di carattere generale, si deve ritenere *valida per la notifica degli atti che riguardano il contribuente* anche in qualità:

- di rappresentante di una persona giuridica;
- di rappresentante di un soggetto con limitata capacità di agire;
- di erede;
- di autore di una violazione;

per cui non sussiste la possibilità di stabilire un domicilio di notifica da parte:

- degli eredi per conto del contribuente deceduto;
- del rappresentante per conto:
 - del minore;
 - dell'inabilitato;
 - dell'interdetto.

Ai fini operativi, è opportuno precisare che:

- è possibile scegliere un solo domicilio per le notifiche, per cui, se - per ipotesi - sono stati nel tempo comunicati più domicili, prevale quello indicato nell'ultima comunicazione;
- il contribuente non può assumere per se stesso, contemporaneamente, la duplice veste di eleggente e domiciliatario. Se il contribuente è una persona fisica titolare di partita Iva (ad es.: un professionista) ha la possibilità di stabilire il domicilio per le notifiche presso il proprio ufficio, a patto che si trovi nello stesso Comune del suo domicilio fiscale;
- il contribuente residente all'estero che:
 - non ha scelto un domicilio in Italia per la notifica degli atti;
 - non ha nominato un rappresentante fiscale;ha la possibilità di comunicare un indirizzo estero per le notifiche degli atti che lo riguardano, tenendo presente che non è, comunque, possibile specificare un indirizzo in Italia e uno all'estero;
- il contribuente, residente in Italia o residente all'estero, ha la possibilità di scegliere il domicilio per le notifiche presso una persona o un ufficio a condizione che sia nel Comune del proprio domicilio fiscale;
- il domicilio per le notifiche non può essere stabilito presso una casella postale;
- il modello cartaceo, che necessariamente deve risultare compilato in stampatello in tutte le sue parti, deve essere firmato dal soggetto richiedente;
- la scelta del domicilio per le notifiche, come accennato, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Il modello, che deve essere firmato a pena di nullità:

- *dal contribuente persona fisica*, che deve sempre indicare il proprio codice fiscale nel campo "Codice fiscale sottoscrittore";
- *dal rappresentante se il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica* (società, ente, associazione, condominio, ecc.), che deve annotare solo il proprio codice fiscale nel campo "Codice fiscale sottoscrittore", tenendo in considerazione che se tale rappresentante è, a sua volta, un soggetto diverso da persona fisica, il suo codice fiscale deve essere indicato nel campo "Codice fiscale rappresentante diverso da persona fisica" e il suo rappresentante, oltre a firmare il modello, deve riportare il proprio codice fiscale nel campo "Codice fiscale sottoscrittore";

risulta così articolato:

- *quadro A*, per specificare il "tipo di comunicazione" (da utilizzare per indicare se si tratta di "scelta" o di "revoca" del domicilio per la notifica degli atti);
- *quadro B*, per indicare i dati del contribuente;
- *quadro C*, per l'annotazione del *domicilio per la notifica degli atti in Italia*, rammentando che il contribuente residente in Italia o residente all'estero, può stabilire domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti e degli avvisi che lo riguardano;
- *quadro D*, per l'evidenziazione del *domicilio per la notifica degli atti all'estero*, tenendo in considerazione che il contribuente residente all'estero, che:
 - non ha stabilito un domicilio per la notifica degli atti in Italia;
 - non ha nominato un rappresentante fiscale;può comunicare l'indirizzo estero per la notifica di atti e avvisi che lo riguardano;

e dal riquadro “Allegati” da utilizzare nelle situazioni in cui il contribuente invia anche documenti volti a dimostrare l’esistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

Fac-simile del modello



**MODELLO PER COMUNICARE I DATI RELATIVI
AL DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI**
(Art. 60 del D.P.R. n. 600/73)

QUADRO A TIPO DI COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/> 1 COMUNICAZIONE SCELTA DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI	
	<input type="checkbox"/> 2 COMUNICAZIONE REVOCA DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI	
QUADRO B DATI DEL CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE	
	COGNOME o DENOMINAZIONE	
	NOME	
	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DATA DI NASCITA
	SESSO	
QUADRO C DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI IN ITALIA	CODICE FISCALE	
	COGNOME o UFFICIO	
	NOME	
	COMUNE	PROV. C.A.P.
	TIPOLOGIA (VA, PAZZA, ECC.)	INDIRIZZO
	N. CIVICO	FRAZIONE
QUADRO D DOMICILIO PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI ALL'ESTERO	CODICE FISCALE	
	COGNOME o UFFICIO	
	NOME	
	STATO ESTERO (riservato ai residenti all'estero)	STATO FEDERATO, PROVINCIA, CONTEA
	LOCALITÀ DI RESIDENZA	
	INDIRIZZO ESTERO	
ALLEGATI		
FIRMA	CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE	
	CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
	COGNOME	
	NOME	
	DATA	FIRMA

Indici, dati e schede operative

Codice della Privacy – riepilogo delle violazioni in ambito amministrativo

<i>Riferimento normativo (articolo del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</i>	<i>Entità sanzione amministrativa</i>
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato	da € 6.000,00 a € 36.000,00
Art. 162, primo comma. Cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali	da € 10.000,00 a € 60.000,00
Art. 162, secondo comma. Violazione della disposizione in tema di comunicazioni dei dati personali idonei a rilevare lo stato di salute, di cui all'art. 84, comma 1.	da € 1.000,00 a € 6.000,00
Art. 162, comma 2-bis. Trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167.	da € 10.000,00 a € 120.000,00 (nelle ipotesi di cui all'art. 33 è escluso il pagamento in misura ridotta)
Art. 162, comma 2-ter. Inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'art. 154, comma 1, lett. c) e d)	da € 30.000,00 a € 180.000,00
Art. 162, comma 2-quater. La violazione del diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono	da € 10.000,00 a € 120.000,00
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione	da € 20.000,00 a € 120.000,00
Art. 164. Omessa informazione o esibizione dei documenti richiesti dal Garante	da € 10.000,00 a € 60.000,00

Codice della Privacy – riepilogo delle violazioni in ambito penale

<i>Riferimento normativo (articolo del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)</i>	<i>Entità sanzione</i>
<i>Art. 167. Trattamento illecito di dati</i>	<i>E' punito:</i> <ul style="list-style-type: none">• con la reclusione da sei a diciotto mesi se dal fatto deriva documento;• con la reclusione da sei a ventiquattro mesi se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione;• con la reclusione da uno a tre anni se si procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto da una pluralità di disposizioni espressamente indicate, tra le quali quelle relative ai dati con rischi specifici (art.17), ai dati sensibili e giudiziari (art.20 e 21), ai dati idonei a rilevare lo stato di salute (art. 22 comma 8).
<i>Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante</i>	<i>E' punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i>

Art. 169. <i>Omessa adozione delle misure minime di sicurezza</i>	<p>E' punita con l'arresto sino a due anni.</p> <p>All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, viene impartita una prescrizione e fissato un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.</p> <p>Tale termine può essere prorogato in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e, comunque, non superiore a sei mesi.</p> <p>Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se vi è adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione fissata per la violazione amministrativa, tenendo presente che l'adempimento e il pagamento estinguono il reato.</p>
Art. 170. <i>Inosservanza di provvedimenti del Garante</i>	L'illecito è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010

<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015 (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classe di importo in unità di euro</i>	<i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i>	<i>Tassi soglia su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	11,57%	18,4625%
	oltre 5.000,00	9,68%	16,1000%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	16,12%	24,1200%
	oltre 1.500,00	15,01%	22,7625%

Anticipi e sconti	fino a 5.000,00	9,73%	16,1625%
	da 5.000,00 a 100.000,00	7,86%	13,8250%
	oltre 100.000,00	4,95%	10,1875%
Factoring	fino a 50.000,00	5,96%	11,4500%
	oltre 50.000,00	3,88%	8,8500%
Crediti personali	intera distribuzione	10,80%	17,5000%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,50%	17,1250%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000,00	11,96%	18,9500%
	oltre 5.000,00	11,06%	17,8250%
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000,00	6,50%	12,1250%
	oltre 25.000,00	6,53%	12,1625%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	4,58%	9,7250%
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,91%	8,8875%
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	8,36%	14,4500%
	oltre 25.000,00	4,68%	9,8500%
Credito finalizzato	fino a 5.000,00	12,33%	19,4125%
	oltre 5.000,00	9,55%	15,9375%
Credito revolving	fino a 5.000,00	16,61%	24,6100%
	oltre 5.000,00	13,41%	20,7625%
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	3,60%	8,5000%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,97%	7,7125%

Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 31 dicembre 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari deteriorabili</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
1.7.2002	31.12.2002	3,35%	7,00%	10,35%	9,00%	12,35%
1.1.2003	30.6.2003	2,85%	7,00%	9,85%	9,00%	11,85%
1.7.2003	31.12.2003	2,10%	7,00%	9,10%	9,00%	11,10%
1.1.2004	30.6.2004	2,02%	7,00%	9,02%	9,00%	11,02%
1.7.2004	31.12.2004	2,01%	7,00%	9,01%	9,00%	11,01%
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%

1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%
1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.7.2015	31.12.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%

Dossier Casi e Contabilità

Finanziamenti e/o versamenti dei soci o dei familiari dell'imprenditore - comunicazione annuale

I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione deve essere effettuata solamente se nel periodo d'imposta di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a € 3.600,00.

Tale limite si deve intendere riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Per quanto attiene all'evidenziazione dei dati inerenti ad *un finanziamento o ad una capitalizzazione, nell'esposizione dei dati nell'istanza, è necessario* annotare nel riquadro BG10:

- *al campo 1*, l'ammontare dei finanziamenti;
oppure, in alternativa;
- *al campo 2*, il valore delle capitalizzazioni o degli apporti;

BG10	Ammontare dei finanziamenti	Valore delle capitalizzazioni
	1	2

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che nei campi predetti è necessario specificare l'ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell'impresa nel periodo d'imposta dal singolo socio o dal familiare dell'imprenditore, tenendo presente che:

- per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore è necessario compilare un modulo distinto;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a € 3.600,00; limite che deve essere verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare;
- nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, deve essere indicata la data dell'ultima operazione.

Al riguardo, si evidenzia che se nel corso del periodo d'imposta oggetto dell'adempimento sono stati effettuati finanziamenti anche per breve periodo, con successivo integrale rimborso e, quindi, il saldo dei medesimi alla fine del periodo d'imposta risulta pari a zero, sussiste l'obbligo/onere di effettuare la comunicazione indicando la somma dei finanziamenti che sono stati effettuati, senza tenere in considerazione i rimborsi.

Al riguardo, si rammenta che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto l'obbligo per i soggetti esercenti un'attività d'impresa, di comunicare:

- i finanziamenti;
- le capitalizzazioni;

che risultano accordati nel corso di un anno solare dai soci, a favore della società e dai familiari a favore della ditta individuale per un ammontare complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600,00, tenendo presente che, diversamente da quanto previsto per la comunicazione dei beni ai soci e/o ai familiari, non è prevista l'alternativa di porre in essere la stessa da parte dei soci e/o dei familiari che hanno effettuato l'operazione finanziaria.

Lo scopo dell'adempimento è diretto a consentire all'Agenzia delle entrate di acquisire specifici dati che potranno essere utilizzati per l'individuazione sintetica e/o il controllo del reddito riguardante i predetti soggetti o, meglio, di rafforzare le misure che presidono il recupero della cosiddetta "base imponibile non dichiarata".

L'obbligo di procedere all'invio del modello riguarda sia le imprese in contabilità ordinaria, sia quelle in contabilità semplificata *in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa, tenendo presente, in merito, l'Agenzia delle entrate ha precisato* che l'esonero dall'effettuazione dell'adempimento in argomento si deve ritenere sussistente se l'impresa non dispone di un c/c "dedicato all'attività".

Ne deriva, che si potrebbe ritenere esonerata dalla comunicazione l'impresa, nel caso in cui il c/c utilizzato per gli incassi e i pagamenti relativi all'attività dell'impresa stessa in contabilità semplificata risulta intestato ad altri soggetti, come a titolo meramente indicativo, al coniuge o, se il medesimo, risulta utilizzato anche per esigenze di tipo personale e/o familiare.

Analoga esclusione dall'adempimento si deve ritenere sussistente, in assenza di un specifico "c/c dedicato", ai soggetti che applicano:

- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111);
- il regime contabile "semplificato" degli ex contribuenti minimi (di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111);

nonché per le associazioni senza fini di lucro e dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario (di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398).

In concreto, l'adempimento in argomento non riguarda esclusivamente:

- i familiari dei soci delle società;
- i soci persone giuridiche;
- i titolare dell'impresa familiare o della ditta individuale.

Nell'ipotesi:

- di omessa comunicazione;
- tardiva comunicazione;

non risulta stabilita, in maniera certa e/o espressa, una specifica sanzione e, tra l'altro, si ritengono non applicabili quelle per l'omissione o l'infedeltà della comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci dall'impresa.

Al riguardo, però, è opportuno porre in rilievo che l'Agenzia dell'entrate ha puntualizzato che, poiché l'adempimento rientra nell'ambito delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si rende operativa, e quindi

applicabile, la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13, co. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e cioè da € 206,58 a € 5.164,57, con il beneficio della riduzione al 50% nell'ipotesi di adempimento non completo o non esatto.

La comunicazione in argomento si riferisce ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni poste in essere nel periodo d'imposta.

Ne deriva, di conseguenza, che non si deve valutare come "rilevante" la coincidenza dello stesso con l'anno solare.

Infatti, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 aprile 2014, n. 54581, ha stabilito come termine di presentazione della comunicazione il "*trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta*" nel quale i finanziamenti o le capitalizzazioni risultano perfezionati.

Ne deriva, che il termine è strettamente connesso alla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto, e, quindi, nel caso di:

- ditte individuali;
- società di persone;
- società di capitali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

la comunicazione, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve essere eseguita entro i successivi 30 giorni dal 30 settembre e, quindi, per i predetti soggetti, la comunicazione riferita al periodo d'imposta "2014" deve essere effettuata entro e non oltre il 30 ottobre 2015.

Nella comunicazione relativa ai finanziamenti e/o alle capitalizzazioni devono, come già precisato, essere annotati:

- i dati individuativi delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso finanziamenti e/o capitalizzazioni per un importo complessivo, *per ciascuna tipologia di apporto*, di entità pari o superiore a € 3.600,00;
- l'ammontare complessivo dei finanziamenti che sono stati effettuati nel corso del periodo d'imposta oggetto di adempimento;
- le capitalizzazioni che risultano poste in essere sempre nel corso del citato periodo d'imposta;
- la data di effettuazione del versamento;

tenendo in considerazione che:

- la contestuale presenza di finanziamenti e di capitalizzazioni, deve essere effettuata utilizzando due distinti moduli, nei quali devono essere compilati rispettivamente i campi "*ammontare dei finanziamenti*" e "*valore delle capitalizzazioni*";
- la specificazione della data dell'operazione (finanziamento e/o capitalizzazione), deve essere annotata quella dell'effettiva corresponsione (secondo il cosiddetto "principio di cassa") e, di conseguenza, non quella della sottoscrizione dell'operazione;
- nel caso di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d'imposta, deve essere rilevata, come data utile, quella coincidente con l'ultima corresponsione;
- per quanto attiene all'individuazione del limite di € 3.600,00, si deve fare riferimento all'entità complessiva dei medesimi che sono stati posti in essere in corso d'anno da parte del singolo socio o del familiare dell'imprenditore, non tenendo conto sia delle eventuali restituzioni intervenute, sia delle

possibili rinunce al credito vantato dal socio e/o dal familiare dell'imprenditore in quanto non configurano un esborso di denaro da parte del finanziatore.

La comunicazione *non deve essere presentata* per segnalare finanziamenti e/o capitalizzazioni:

- di entità complessiva inferiore a € 3.600,00;
- le cui informazioni risultano già a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria (come, ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- i finanziamenti ricevuti dai soci o dai familiari dell'imprenditore;

nonché:

- le capitalizzazioni che non sono conseguenti a un effettivo apporto di denaro, come a titolo meramente indicativo, nei casi di:
 - aumento del capitale sociale a titolo gratuito;
 - aumento del capitale sociale con utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto (cosiddetto "passaggio di riserve a capitale sociale");
 - sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale non ancora corrisposto;
- i finanziamenti conseguenti ad una specifica rinuncia di un precedente finanziamento da parte del soggetto concedente, purché, ovviamente, la rinuncia non determini un esborso di denaro ad altro titolo, come, a titolo esemplificativo, un "apporto".

A maggior chiarimento dell'adempimento, si ritiene opportuno analizzare due ipotesi esemplificative.

Caso 1 si ipotizzi che la Rossi srl di Milano, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, è composta dai soci Paolo Rossi e Mario Bianchi, possessori ciascuno della partecipazione del 50%. Nel 2014 entrambi i soci hanno concesso alla società un finanziamento per un totale di € 100.000,00 così ripartito:

- socio Paolo Rossi € 50.000 in data 28 maggio 2014;
- socio Mario Bianchi € 50.000,00 di cui € 30.000,00 in data 28 maggio 2014 e la rimanenza in data 10 ottobre 2014;

per cui sussiste l'onere di procedere ad eseguire le comunicazioni (una per ciascun socio) da parte di Rossi srl.

Caso 2 si ipotizzi che la Rossi srl di Milano, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, è composta dai soci Paolo Rossi e Mario Bianchi, possessori ciascuno della partecipazione del 50%. Nel 2014 entrambi i soci hanno effettuato ciascuno diversi finanziamenti di modesta entità di pari ammontare, come dal prospetto che segue:

<i>Data</i>	<i>Operazione</i>	<i>Importo</i>	<i>Segno</i>
26 gennaio 2014	Rimessa in conto finanziamento	€ 2.500,00	+
4 marzo 2014	Rimessa in conto finanziamento	€ 3.500,00	+
22 maggio 2014	Rimborso parziale finanziamento	€ 4.000,00	-
24 giugno 2014	Rimessa in conto finanziamento	€ 6.500,00	+

10 dicembre 2014	Rimborso integrale finanziamento	€ 7.500,00	-
31 dicembre 2014	Saldo	€ 0,00	=

Soluzione

Al termine del periodo d'imposta o fine anno 2014, il saldo dei finanziamenti è pari a zero, ma la comunicazione deve essere effettuata, comunque, per l'importo di € 23.000,00, suddivisa tra i soci per l'importo ciascuno di € 11.500,00 [€ 2.500,00 + € 3.500,00 + € 6.500,00], considerando, come data di erogazione del finanziamento, la data del "24 giugno 2014", in quanto si devono sommare solamente i finanziamenti e, quindi, non si devono conteggiare le eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio.

Assegnazione di autovettura ad uso promiscuo per l'intero periodo d'imposta

Il più diffuso fringe benefit, nell'attuale prassi aziendale, è senza dubbio costituito dalla concessione in uso al lavoratore dipendente di un'autovettura aziendale.

Nell'ipotesi in cui l'uso dell'auto sia promiscuo, il compenso in natura deve essere individuato su base annua, salvo ragguglio per periodi inferiori all'anno, secondo un valore convenzionale espressamente previsto dall'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir.

In pratica, il compenso annuo in natura da assoggettare a tassazione è pari al 30% del costo standard dell'auto, determinato sulla base delle tabelle Aci pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e operative per l'anno successivo, in relazione ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri annui.

Per semplicità procedurali, si ipotizzi che l'azienda conceda al proprio lavoratore dipendente l'uso di un'autovettura, il cui costo chilometrico stimato dalla tabelle Aci predette è di € 0,5676.

Ai fini dell'individuazione del fringe benefit annuo, il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:

$$\begin{aligned} & (30\% \text{ di } € 0,5676) \times 15.000 \text{ chilometri} = \\ & = € 0,17028 \times 15.000 = € 2.554,20 \\ \text{da cui:} & \text{ entità giornaliera} = € 2.554,20 : 365 = € 6,99781 \end{aligned}$$

Ai fini operativi risultano irrilevanti, ai fini della quantificazione del benefit, sia i costi effettivamente sostenuti dal datore di lavoro per il veicolo, sia i chilometri effettivamente percorsi per uso privato (*assunti convenzionalmente con criteri forfettari*).

Inoltre, dato il carattere di forfettizzazione del criterio di individuazione del benefit, è anche ininfluente, il fatto che il lavoratore dipendente *“sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’Aci, dovendo comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle Aci”*.

Dal valore così determinato devono necessariamente essere scomputati, gli eventuali importi trattenuti al lavoratore o dal medesimo corrisposti a fronte dell’utilizzo privato del mezzo aziendale, al lordo dell’Iva. L’ammontare risultante costituisce il reddito in natura del lavoratore, che deve essere suddiviso in relazione ai periodi di paga.

Considerando il periodo di paga *“mensile”*, il beneficio in natura da inserire in busta paga risulterà così articolato:

retribuzione del mese di	ammontare benefit	reveniente dal seguente conteggio
gennaio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
febbraio	€ 195,94 (€ 202,93)	€ 6,99781 x 28 (o 29)
marzo	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
aprile	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
maggio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
giugno	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
luglio	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
agosto	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
settembre	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
ottobre	€ 216,93	€ 6,99781 x 31
novembre	€ 209,93	€ 6,99781 x 30
dicembre	€ 216,93	€ 6,99781 x 31